COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

FEDERICI MARIA ed altri: Tutela dei minori nel lavoro. (150);

DI VITTORIO e SANTI: Disciplina dell'apprendistato. (303);

MORO GEROLAMO LINO ed altri: Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani (592);

SABATINI ed altri: Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento Professionale dei lavoratori (I. N. A. P. L.). (1693);

CARCATERRA ed altri: Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato. (1702);

LOMBARDINI ed altri: Sulla formazione professionale. (1706);

PASTORE ed altri: Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento dei giovani lavoratori. (1815) 893

PRESIDENTE . . 893, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912

FASSINA 895, 896

BIASUTTI 895, 896, 898, 909

MORELLI . . . 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 907, 912

LIZZADRI . . . 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 907, 909, 910, 912

MAGLIETTA . . 896, 897, 905, 906, 909, 912

MONTELATICI 897, 898

ZACCAGNINI 897

PAG.

FEDERICI AGAMBEN MARIA 897, 898, 899, 902, 905, 909, 912

SACCHETTI 898

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 898, 907, 910, 911

CONCETTI 898

COTELLESSA 899

La seduta comincia alle 9,10.

BARTOLE, *Segretario ff*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Federici Maria ed altri: Tutela dei minori nel lavoro. (150). — Di Vittorio e Santi: Disciplina dell'apprendistato. (303). — Moro Gerolamo Lino ed altri: Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani. (592). — Sabatini ed altri: Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori (I. N. A. P. L.) (1693). — Carcaterra ed altri: Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato. (1702) — Lombardini ed altri: Sulla formazione professionale. (1706). — Pastore ed altri: Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento dei giovani lavoratori. (1815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge relative alla disciplina dell'apprendistato.

La discussione continua con l'esame dell'articolo 3 di cui do lettura.

« Nel rapporto di apprendistato il datore di lavoro è obbligato ad impartire o fare impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento a questi necessario per consentire la capacità di divenire lavoratore qualificato, anche utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Correlativamente l'apprendista è obbligato a prestare, nell'impresa, opera diligente alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro ed a seguire gli insegnamenti impartiti »

L'onorevole Sabatini propone il seguente articolo sostitutivo.:

« Il rapporto di lavoro con l'apprendista, nell'industria, nel commercio e per l'artigianato, deve essere un rapporto di lavoro regolato con particolari contratti distinti dai normali contratti di lavoro, riguardanti i lavoratori in genere.

Scopo principale del rapporto di lavoro con l'apprendista deve essere l'attività addestrativa indispensabile per imparare un mestiere.

Nel rapporto di lavoro con l'apprendista, assunto alle sue dipendenze, il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di curare o far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista;

b) di collaborare alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico nelle forme e con gli enti a ciò attrezzati;

c) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche ed a quelli non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il cui tirocinio l'apprendista è stato assunto;

e) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni in serie od a cottimo;

f) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

g) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista sui risultati del tirocinio dell'apprendistato ».

Gli onorevoli Maglietta, Lizzadri e Venegoni propongono, invece, questo emendamento:

« *Sostituire le parole:* l'insegnamento a questi necessario per conseguire la capacità di divenire lavoratore qualificato anche utilizzandone l'opera nell'impresa medesima, *con le seguenti:* l'insegnamento a questi necessario per conseguire la capacità di lavoratore qualificato ».

Quale relatore consiglierei i colleghi di adottare una formulazione intermedia: accettare cioè il testo dell'articolo 3 come da me formulato, ed aggiungere, come secondo comma, la parte seconda dell'emendamento Sabatini da: « Il datore di lavoro, in particolare, ha l'obbligo... *a*), *b*), *c*), » ecc.

Bisogna però coordinare i due testi per evitare che la lettera *a*) ripeta il contenuto del primo comma, tenuto anche conto dell'emendamento Maglietta.

Il testo dell'articolo 3 dovrebbe, pertanto, essere il seguente:

« Nel rapporto di apprendistato il datore di lavoro è obbligato ad impartire o fare impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento a questi necessario per consentire la capacità di divenire lavoratore qualificato, anche utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Correlativamente l'apprendista è obbligato a prestare, nell'impresa, opera diligente alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro ed a seguire gli insegnamenti impartiti.

In particolare il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di collaborare alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico nelle forme e con gli Enti a ciò attrezzati;

b) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali;

c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche ed a quelli non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il cui tirocinio l'apprendista è stato assunto:

d) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni in serie o a cottimo;

e) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

f) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista sui risultati del tirocinio e dell'apprendistato.

L'apprendista non può essere occupato in lavori di manovalanza ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il testo ora enunciato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quattordici

e non superiore ai diciotto anni, salvo la limitazione di età ed i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'età minima può essere ridotta, per determinati rami di attività, ad anni 12 compiuti, purché il fanciullo sia in possesso del certificato di compimento della quinta classe elementare.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare l'assunzione in qualità di apprendista del minore di età non inferiore ai 12 anni compiuti, purché questi abbia ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe più elevata esistente nel comune e nella frazione in cui abbia residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale, certificata dall'Ispettorato scolatico o dal Direttore didattico, od altro giustificato motivo.

L'autorizzazione potrà essere concessa solo se trattasi di occupazione in lavori adatti all'età del fanciullo.

I contratti collettivi di lavoro e le convenzioni di cui all'articolo 8 possono stabilire, per determinate categorie di attività economica, un'età massima superiore ai diciotto anni, in relazione alle esigenze dell'apprendimento dei mestieri pertinenti alle categorie stesse ».

La onorevole Noce Teresa vorrebbe sopprimere il secondo comma. Qui si tratta di un grosso problema, che riguarda i piccoli paesi dove non esistono attività industriali né scuole di avviamento professionale. Affronteremo questo problema: se cioè debba o no farsi luogo a convenzioni sostitutive dei contratti collettivi di lavoro, quando esamineremo l'ultimo comma.

FASSINA. Noto che il secondo, il terzo e quarto comma accennano alla riduzione dell'età minima a dodici anni. Ritengo che sarebbe pericoloso includere una norma in contrasto con le norme internazionali. Propongo perciò la soppressione del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4.

BIASUTTI. Sono d'accordo sulla abolizione.

PRESIDENTE. Prima di prendere qualunque decisione, diamo lettura del testo dell'articolo sostitutivo che, sull'articolo 4, ha presentato l'onorevole Sabatini:

« Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiori ai 20, salvo le limitazioni di età ed i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro della donna e dei fanciulli.

I contratti di lavoro per gli apprendisti non possono stabilire limiti di età inferiore, alla assunzione in qualità di apprendista, di quelli stabiliti nel precedente comma tanto per i 14 che per i 21 anni.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'età minima può essere ridotta, per determinati rami d'attività, ad anni 12 compiuti, purché il fanciullo sia in possesso del certificato di compimento della quinta classe elementare.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare l'assunzione in qualità di apprendista del minore di età non inferiore ai 12 anni compiuti, purché questi abbia ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o da una classe più elevata esistente nel comune o nella frazione in cui abbia residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale, certificata dall'Ispettorato scolastico o dal Direttore didattico, od altro giustificato motivo.

L'autorizzazione potrà essere concessa solo se trattasi di lavori adatti all'età del fanciullo.

L'ispettorato si varrà, per la decisione se il lavoro può essere o meno adatto all'età del fanciullo, della consulenza medica ».

In sostanza la proposta fondamentale è quella di elevare il limite di 18 anni a 20. Per la rimanente parte si tratta, più che altro, di difformità di formulazione.

MORELLI. Si potrebbe accettare. Può capitare che dei giovani, per una serie di circostanze, abbiano raggiunto un'età più avanzata.

PRESIDENTE. Si può considerare una certa elasticità anche contrattualmente.

FASSINA. Qui si tratta di rivolgere una raccomandazione alle organizzazioni sindacali affinché si usi una maggiore elasticità.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'ultimo comma, oltre alla questione delle convenzioni, lascia aperta la possibilità di elevare il limite dei 18 anni di età. Proporrei perciò di conservare il testo, riservando al Ministero di rivolgere questo invito alle organizzazioni sindacali.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 nel testo base.

(*È approvato*).

L'onorevole Fassina ha proposto la soppressione del 2°, 3° e 4° comma. Pongo in votazione la soppressione di questi commi.

(*È approvata*).

Rimane l'ultimo comma. Vi è la proposta degli onorevoli Di Vittorio, Noce, ed altri, di sopprimere l'accenno alle convenzioni. Questo è il problema base, cui già ho accennato dianzi, e che sarebbe bene discutere anche in correlazione all'ultimo comma dell'articolo 8.

LIZZADRI. La proposta Di Vittorio è giustificata dal proposito di disciplinare i rapporti di lavoro fra apprendisti e datori di lavoro.

PRESIDENTE. Ma qui si rischia di non trovare più un artigiano.

BIASUTTI. Faccio osservare che il presidente dell'Unione artigiani, Di Natale, ha fatto un esperimento in provincia di Udine. Sono stati assorbiti, attraverso queste convenzioni, circa 700 giovani. Se si fosse esclusa questa possibilità, probabilmente i 700 giovani non sarebbero stati assorbiti, o lo sarebbero stati in minor numero.

MORELLI. Io mi preoccupo del fatto che possa essere utilizzata mano d'opera sottocosto. Vi è gente che approfitta del fatto che vi sono giovani che hanno bisogno di fare l'apprendistato, riducendo a costoro le retribuzioni. Ora, siccome nel contratto di lavoro si regolamenterà anche l'apprendistato, è inutile che noi parliamo di convenzioni. Gli artigiani devono comprendere che i rapporti di lavoro devono essere disciplinati contrattualmente. Se noi accettiamo il principio della convenzione, non riusciremo a disciplinare rapporti di carattere generale e nemmeno ad assicurare un minimo di garanzia per le retribuzioni dei lavoratori. Pertanto sono d'accordo con quanto propone l'onorevole Di Vittorio.

LIZZADRI. Devo dire all'onorevole Biasutti che riconosco che il problema esiste. Però sono sopravvenuti dei fatti nuovi, sia per quanto riguarda la nostra organizzazione, sia per quanto riguarda quella dell'onorevole Morelli. Al congresso di Napoli noi abbiamo già riconosciuto che il problema degli apprendisti deve essere regolato in un altro modo, sia sul terreno salariale, sia su quello dello sgravio di alcuni contributi previdenziali. Noi, dunque, teniamo per fermo che non dobbiamo abbandonare questi giovani. Sappiamo benissimo che vi sono stati artigiani che hanno tenuto dei giovani per tre anni senza corrispondere niente o solo delle merci a Natale o a Pasqua. Ammesso questo, noi non possiamo rinunziare a fare dei contratti con gli artigiani.

FASSINA. Dal punto di vista ideale, l'impostazione data dagli onorevoli Morelli e Lizzadri al problema è assolutamente accettabile. Però, io vorrei sapere con quante categorie di artigiani si è riuscito a concludere dei contratti in sede provinciale. Io non sono favorevole a questa norma che elimina il contratto di lavoro. Però, se noi adottiamo una formula che preveda il contratto di lavoro o, in difetto, una disposizione ministeriale, verremo a tutelare gli apprendisti senza che si arrivi ad escludere il contratto collettivo di lavoro e senza imporre, di autorità, alle categorie una convenzione. Non si deve, poi, dimenticare che potrebbe, in qualche caso, essere impossibile, in qualche provincia, la stipulazione di un contratto collettivo, sia per intransigenza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori o di quella degli artigiani. La formula « o in difetto » è una consigliabile valvola di sicurezza che allo stesso tempo può funzionare da notevole incentivo.

PRESIDENTE. Come abbiamo constatato dalle stesse indagini fatte nella Commissione di inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, vi sono degli artigiani onesti i quali hanno la preoccupazione di essere in regola e non assumono più apprendisti; invece vi sono artigiani disonesti che assumono anche dei minori.

Data la pluralità delle organizzazioni nel campo degli artigiani, si corre il rischio di non poter fare un contratto collettivo o, facendolo, che esso impegni una minoranza di aziende artigiane. Occorre perciò trovare una diversa formulazione.

MORELLI. Io penso che si potrebbe dire: « ove non fosse possibile stipulare contratti di lavoro, potranno temporaneamente essere stipulate delle convenzioni provinciali ».

PRESIDENTE. Prima di decidere se sopprimere o meno dall'ultimo comma dell'articolo 4 le parole: « e le convenzioni di cui all'articolo 8 », decidiamo quale debba essere la dizione dell'ultimo comma di questo articolo 8.

Si potrebbe dire: « in difetto di contratti collettivi di lavoro per aziende artigiane, questi possono essere sostituiti da convenzioni limitate nel tempo ».

MAGLIETTA. In linea di massima sono d'accordo sul principio; vorrei solo che si aggiungesse questa frase: « su richiesta delle organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE. Occorre tener presente la figura dell'artigiano che va considerato un lavoratore autonomo. Nell'articolo 1 abbiamo disgiunto la posizione dell'artigiano da quella del datore di lavoro.

MAGLIETTA. Quando diciamo « in difetto », si è constatata la materiale impossibilità in quel determinato momento di realizzare il contratto; e allora chi accerta questa impossibilità sono le due organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Allora voi siete obbligati a chiederle queste convezioni, altrimenti l'opinione pubblica vi indica come responsabili.

MAGLIETTA. Noi lo proponiamo per evitare un atto di imperio, ci vogliamo salvaguardare contro il sistema.

MONTELATICI. A me pare che la proposta dell'onorevole Rapelli sia la più giusta.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire che in difetto dei contratti collettivi di lavoro, questi possono essere sostituiti dalle convenzioni.

L'ultimo comma dovrebbe essere quindi del seguente tenore:

« I contratti collettivi di lavoro o, in difetto, le convenzioni di cui all'articolo 8 possono stabilire, per determinate categorie di attività economica, una età massima superiore ai 18 anni, in relazione alle esigenze dell'apprendimento dei mestieri pertinenti alle categorie stesse ».

LIZZADRI. D'accordo. Non insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo di cui ho enunciato la formulazione concordata.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5 di cui do lettura:

« Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa ».

L'onorevole Sabatini propone il seguente articolo sostitutivo:

« Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti hanno l'obbligo di rivolgersi agli uffici di collocamento.

Nessuna limitazione alla richiesta nominativa, può essere imposta al datore di lavoro nella scelta dell'apprendista da assumere ».

Gli onorevoli Venegoni, Santi, Di Vittorio, Lizzadri, Noce, Maglietta propongono di sopprimere l'ultimo comma.

LIZZADRI. Noi chiediamo la soppressione dell'ultimo comma, perché se vi è una ragione per la richiesta nominativa degli operai qualificati specializzati, questa ragione non può esistere per gli apprendisti.

Nulla giustifica la richiesta nominativa dell'apprendista, d'altra parte ciò esautorerebbe gli uffici del lavoro, ciò che credo non sia nelle intenzioni del Ministero del lavoro.

MORELLI. Noi avevamo detto che un determinato numero poteva essere scelto nominativamente e un'altra parte attraverso gli uffici del lavoro.

Talvolta, esistono norme particolari che, senza essere contenute nella legge, possono poi formare oggetto d'una circolare del Ministro per chiarire quali siano coloro che, ad esempio, possono essere assunti nominativamente e coloro che non lo possono. Non è, infatti, possibile né accettare integralmente il punto di vista per cui debbano entrare tutti nominativamente, come propone l'onorevole Sabatini, né ammettere che debbano essere assunti tutti coloro che sono iscritti nelle liste di collocamento.

MONTELATICI. Non posso esser d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Morelli, poiché mi sembra che verremmo in tal modo ad annullare lo spirito stesso del provvedimento di legge che è al nostro esame, il quale, all'articolo 1, stabilisce il criterio che si debbano specificare determinati requisiti, ad esempio quello dell'anzianità od altri. Che senso avrebbe altrimenti la legge che stiamo facendo ?

ZACCAGNINI. Piuttosto che sul piano dell'onorevole Morelli, io nutro una preoccupazione, che mi sembra fondata, circa le piccole industrie dell'artigianato, dove vige un rapporto a carattere fiduciario, perché sono piccole aziende familiari. Mi pare che in questo modo noi verremmo a turbare quel tipo di convivenza familiare su cui sono basate molte di quelle attività.

Io quindi insisterei perché il principio della scelta nominativa venga consentito per le aziende artigiane, lasciando il sistema delle liste degli uffici di collocamento per quelle grandi aziende industriali dove prevale invece la finalità speculativa.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Non va dimenticato quello che è il diritto di ciascun giovane di essere istradato per le vie del lavoro. Tuttavia, un criterio di preferenza si impone per le due categorie degli apprendisti nelle fab-

briche e degli apprendisti nell'artigianato. Per quella che è la caratteristica dell'artigianato dappertutto, ma particolarmente in Italia, di essere cioè azienda essenzialmente familiare, noi dobbiamo evidentemente lasciare la richiesta nominativa. Per le altre, un titolo di preferenza dobbiamo pur sempre darlo: quello, ad esempio, degli orfani di guerra.

Noi dobbiamo infatti tener presente che questa legge non potrà assolutamente garantire a tutti i ragazzi questa preparazione e specialmente non potrà garantirla nei primi anni. Noi dobbiamo sciogliere, un po', tutta questa massa immensa di giovani rimasti inerti per tanti anni.

Si tratterà di vagliare quali debbano essere questi titoli: due o tre, io penso.

LIZZADRI. Desidero domandare all'onorevole Morelli se questa discriminazione che egli vuol stabilire la intenderebbe come richiesta nominativa o come regolamento.

MORELLI. Come regolamento, come graduatoria.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Si tratterebbe di introdurre un criterio di preferenza.

SACCHETTI. Noi, per principio, siamo d'accordo sulle richieste nominative per le imprese artigiane, trattandosi di apprendisti per cui tale sistema può anche accelerare l'assunzione. Circa però i criteri di preferenza, mi pare sia materia di regolamento da parte degli uffici del lavoro: inoltre, faccio notare che vi sono già le preferenze generali di legge.

MONTELATICI. Io ritengo che, limitando alle aziende artigiane, il diritto della richiesta nominativa si possa trovare l'accordo. Vorrei però richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi della Commissione sul fatto che oggi, sotto il titolo di aziende artigiane, passano delle aziende che hanno anche più di 100 dipendenti. È evidente quindi la necessità di caratterizzare queste aziende artigiane. La legge stabilisce semplicemente che è artigiana quella azienda dove il conduttore partecipa personalmente al lavoro. È frequente allora il caso che si verifichi ciò che io ho lamentato, particolarmente nel mio settore, quello della ceramica.

Poiché pertanto la legge consente questa evasione, io vorrei, pur accedendo al criterio che si è prospettato, che si dicesse che si intendono per aziende artigiane quelle che non hanno più di 5 dipendenti.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* C'è una legge che è in discussione, credo, proprio questa mattina alla Commissione dell'industria, legge di iniziativa governativa, riguardante la regolamentazione dell'azienda artigiana.

PRESIDENTE. Mi pare che il criterio dei 5 dipendenti sia troppo restrittivo. Inoltre, dirè che intendiamo per azienda artigiana quella con meno di 5 dipendenti, ci porta oltre il campo della presente legge.

BIASUTTI. Circa il suggerimento fatto che in sede di regolamento si debba stabilire una graduatoria, vorrei osservare che il dire come si fa oggi « famiglia numerosa » non stabilisce nulla, in pratica: e lasciatelo dire a me che ho una famiglia numerosa. Noi dobbiamo invece inserire il concetto, almeno in linea approssimativa, del reddito familiare.

CONCETTI. L'azienda artigiana è già definita nel codice civile: mi pare quindi che, 5 o 10 dipendenti, non risolva.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di non entrare in discussioni estranee alla già tanto vasta materia della presente legge. Penso che l'onorevole Morelli potrebbe presentare un ordine del giorno che verrà tenuto presente in sede di regolamento. Sulla questione della nominatività della richiesta, ritengo che, senza entrare nel merito della definizione della azienda artigiana, accogliendo il concetto numerico puro, ed ai soli fini dell'apprendistato, noi potremmo aggiungere all'ultimo comma le parole: « per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci ».

Poiché mi sembra che l'accordo sia raggiunto, pongo in votazione l'articolo 5 così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 7:

« Nelle località ove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal competente ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame è comunicato all'aspirante apprendista interessato. Esso non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista.

L'accertamento di cui al presente articolo e le certificazioni relative sono gratuite ».

MORELLI. Non potremmo stabilire l'obbligo della visita medica annuale ?

PRESIDENTE. Lo si potrebbe fare in seguito: questo è già un passo avanti notevole.

MORELLI. A me pare che noi dobbiamo anche preoccuparci, oltre che dell'addestramento, anche della salute.

PRESIDENTE. Vorrei fare questo augurio: che gli istituti di malattia assumano questo compito sociale non solo per gli apprendisti ma per tutti i lavoratori.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Appoggio la richiesta dell'onorevole Morelli, perché la mia proposta di legge voleva garantire la tutela fisica e morale del giovane. La tutela fisica consisteva appunto in questi accertamenti, che per i giovani sono assolutamente necessari. Il giovane deve essere tenuto sotto controllo, perché un insieme di circostanze, il suo stesso sviluppo, possono alterare le sue condizioni di salute. Per l'adulto queste preoccupazioni sono minori. Non è possibile che in una legge sull'apprendistato non si faccia un accenno alla tutela fisica del giovane.

PRESIDENTE. Quest'obbligo si potrebbe inserire nell'articolo 6. Io vorrei però far presente che, se è possibile ottenere questo in una grande azienda come la Fiat, ciò non è tanto facile ottenerlo presso un modesto artigiano di un piccolo paese.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Devo insistere perché il problema è molto importante. Si può trovare il modo per non accollare quest'onere all'azienda.

PRESIDENTE. Io penso che il problema della tutela degli apprendisti si possa risolvere in sede diversa con delle convenzioni. Ma non si può accollare sulle spalle del piccolo imprenditore tale onere.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Il problema riguarda soprattutto le piccole aziende, dove si lavora in condizioni difficili, in botteghe dove manca l'aria.

COTELLESSA. Il problema sollevato dalla onorevole Federici è veramente serio, ma esso si dovrebbe collocare in un quadro generale. Si potrebbe votare un ordine del giorno che inviti a trovare un sistema di controlli permanenti, attraverso mezzi di indagine di tipo generale (stazioni schermografiche, controlli in ambulatori) che possano servire non solo per gli apprendisti ma per tutti i lavoratori.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Per non intralciare la discussione mi limiterò a presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita, per categorie professionali, dai contratti collettivi di lavoro, o, in difetto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

I contratti collettivi possono tuttavia prevedere una riduzione gradualmente adeguata della durata massima dell'apprendistato per coloro che abbiano la licenza di scuola tecnica ad indirizzo corrispondente alla attività esplicata dall'apprendista, per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente a detta attività, e per coloro che abbiano frequentato corsi di primo addestramento promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi di legge.

La riduzione della durata massima dell'apprendistato ai sensi del precedente comma può essere disposta, ove non sia prevista dai contratti collettivi, dal competente ispettorato del lavoro.

Per le aziende artigiane i contratti collettivi di lavoro sono sostituiti dalle convenzioni che saranno determinate per provincie e per categorie dalle commissioni provinciali dell'apprendistato, e che saranno approvate con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria e il commercio ».

L'onorevole Sabatini propone il seguente articolo sostitutivo:

« La durata del periodo di apprendistato deve essere definita dal contratto d'apprendistato per ogni singola categoria; in genere essa non deve superare i 4 anni salvo i casi in cui le parti stipulanti i contratti non concordino di prolungarne la durata per le esigenze di particolari specializzazioni.

In ogni caso l'apprendista che abbia superato il 18° anno di età, ed un periodo anche non continuativo, di due anni di apprendistato, avrà diritto di richiedere il passaggio di categoria mediante una prova d'arte

del genere di quelle previste per la qualificazione degli operai.

La prova d'arte può avvenire nell'azienda stessa o presso enti incaricati dagli uffici del lavoro ».

Altro emendamento è presentato dagli onorevoli Noce, Santi, Di Vittorio, Lizzadri e Maglietta:

« *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« La durata del tirocinio dell'apprendistato, stabilita dai contratti collettivi di lavoro, non potrà superare i quattro anni ».

« *L'ultimo comma è soppresso* ».

LIZZADRI. Insistiamo sull'emendamento. Riteniamo che porre, comunque, un massimo di 4 anni di lavoro come apprendista sia una garanzia necessaria.

PRESIDENTE. Penso che la formula del testo sia la migliore perché supera le formule dell'emendamento Sabatini e dell'emendamento Noce. Qui vi è un problema contrattualistico e di difesa delle qualifiche. La preoccupazione del mio testo è quella di ridurre il termine dell'apprendistato.

LIZZADRI. Se tutto fosse regolato dal contratto collettivo non vi sarebbe da discutere. Ma siccome qui si affaccia la competenza delle commissioni provinciali, bisogna riconoscere che il problema esiste. Ecco la ragione del mio emendamento.

MORELLI. Io accetto il limite di 4 anni.

PRESIDENTE. Ritengo che, qualunque sia la formulazione, occorra stabilire innanzitutto se la Commissione accetta il limite massimo di quattro anni.

Pongo dunque in votazione, salvo coordinamento, l'emendamento Noce ed altri.

(*È approvato*).

Dell'emendamento Sabatini decade, quindi, la parte che lascia possibilità di deroga a questo limite perentorio. L'altra parte rientra nella dizione del primo comma del testo. Proporrei di mantenere il comma così come è formulato e di aggiungere alla fine, trasformando il punto, in virgola, le parole: « comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i 4 anni ».

Pongo in votazione questa mia proposta.

(*È approvata*).

Sul secondo punto non vi sono obiezioni.

Al terzo punto l'onorevole Sabatini introduce il principio della prova d'arte per il passaggio di categoria. Ma se lasciamo che il contratto collettivo o la convenzione stabiliscano le modalità dell'apprendistato, introdurre poi nella legge il «capolavoro» diventa molto pericoloso. Qui bisogna avere una certa fiducia nelle organizzazioni sindacali. Se poi il « capolavoro », a 19 anni, non riuscisse, il giovane dovrebbe ritornare indietro o andar via dall'azienda. Io, come relatore, non posso accettare questo emendamento.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Rimane l'ultimo comma di cui già si è discusso in sede di articolo 4.

La formulazione concordata è, dunque, la seguente:

« Per le aziende artigiane, in difetto di contratti collettivi di lavoro, questi possono essere sostituiti da convenzioni temporanee che saranno determinate per province e per categorie dalle commissioni provinciali dell'apprendistato, e che saranno approvate con apposito decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del compito della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché riferentisi alle stesse mansioni ».

L'onorevole Sabatini ne propone la soppressione.

Come relatore mi dichiaro contrario alla soppressione.

Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi ».

Gli onorevoli Noce, Maglietta, Lizzadri e Di Vittorio propongono il seguente articolo sostitutivo:

« Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova a carattere orientativo. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096

del codice civile, ma non potrà superare la durata di tre settimane ».

Faccio presente che tre settimane sono poche. Nell'interesse della famiglia, è meglio che vi sia un tirocinio un po' più lungo.

LIZZADRI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le otto ore giornaliere, e, per i minori di età inferiore agli anni quattordici, le sei ore giornaliere.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e compiute nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro, e, in difetto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le 5 ».

L'onorevole Sabatini propone il seguente articolo sostitutivo:

« L'orario di lavoro degli apprendisti non deve superare le otto ore giornaliere e le 44 settimanali per i giovani di età superiore ai 16 anni e le 7 ore giornaliere e le 40 settimanali per quelli di età inferiore ai 16 anni.

In tale orario devono essere comprese un minimo di 5 ore settimanali di scuola in relazione ai corsi che dovranno essere organizzati da enti riconosciuti od organizzati a tale scopo.

Agli effetti retributivi il datore di lavoro deve computare all'apprendista anche le ore di scuola ».

Gli onorevoli Di Vittorio, Santi, Noce, Lizzadri e Maglietta propongono di sostituire il primo e il secondo comma con il seguente testo:

« L'orario giornaliero di lavoro per gli apprendisti – che comprende le ore destinate all'insegnamento complementare – sarà quello stabilito dalla legge e non potrà superare le 6 ore per i giovani di età inferiore ai 16 anni ».

LIZZADRI. Ritiriamo il nostro emendamento e proponiamo che, invece di una età inferiore ai 14 anni, si dica di una età inferiore agli anni 16.

PRESIDENTE. Credo che lasciare la maggiore libertà sia la cosa migliore, dopo aver fissato il limite massimo.

Propongo perciò di sopprimere al primo comma le parole: « e per i minori ecc. ecc.... », fino alla fine del comma.

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

MORELLI. Anche se è ormai deciso di enunciare il solo limite massimo, insisto per quella parte di emendamento Sabatini che specifica: « e non più di 44 settimanali ». Stabiliamo così il principio che sabato nel pomeriggio non possono lavorare.

PRESIDENTE. Accetto questa chiarificazione. Il primo comma dell'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

« L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi tre commi per i quali non vi sono emendamenti, tranne al terzo comma un necessario coordinamento con gli articoli 4 e 8.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

« Con i contratti collettivi di lavoro, o con le convenzioni di cui all'articolo 8 o, in difetto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà stabilita per le diverse categorie di attività, la durata minima delle ferie annuali retribuite, che il datore di lavoro deve dare all'apprendista.

La durata di dette ferie potrà essere determinata in ragione diversa dall'età dell'apprendista ».

L'onorevole Palenzona propone il seguente emendamento:

« *Al primo comma, penultima riga, sostituire alle parole:* che il datore di lavoro deve dare all'apprendista, *le parole:* che l'apprendista ha il diritto di avere ».

L'onorevole Sabatini, a sua volta, propone il seguente articolo sostitutivo:

« *L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

« I contratti di lavoro disciplinanti il rapporto d'apprendistato devono stabilire:

a) la durata dell'apprendistato e le relative modalità di attuazione;

b) le indicazioni relative alle caratteristiche delle imprese e dei reparti di esse in cui esistono le condizioni tecnico-produttive atte a consentire l'addestramento necessario;

c) la misura della retribuzione, tanto per le opere di lavoro che per quelle di scuola, e la relativa definizione degli aumenti graduali periodici. Agli effetti degli aumenti periodici da applicare agli apprendisti le tabelle contrattuali dovranno tener presenti, oltre all'età dell'apprendista, l'anzianità di tirocinio, il titolo di studio, la capacità acquisita e l'impegno con cui l'apprendista assolve al proprio lavoro;

d) le disposizioni ed il trattamento da applicarsi in caso di risoluzione di rapporti di lavoro;

e) la durata ed il trattamento del periodo annuale di riposo di ferie;

f) le modalità per il passaggio di categoria ».

Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Sabatini possa essere tutt'al più oggetto di norme regolamentari.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. A patto che questo regolamento non subisca la sorte di quello delle lavoratrici madri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Palenzona.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Sabatini.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo originale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

« Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 1 e la commissione provinciale di cui all'articolo 2, può essere previsto per rami di attività nell'industria e nel commercio, limitatamente anche a determinate località ed a categorie di azienda, l'obbligo dei datori di lavoro di assumere aliquote di apprendisti, in relazione alle possibilità di provvedere alla formazione professionale dei medesimi e proporzionalmente al numero degli operai occupati nell'azienda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da osservarsi dai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi loro imposti ».

L'onorevole Sabatini ne propone la soppressione.

L'onorevole Palenzona propone di sostituire al primo comma, quarta riga, la parola « previsto » con l'altra: « stabilito ».

Gli onorevoli Lizzadri, Di Vittorio, Venegoni, Noce, Maglietta propongono, inoltre, il seguente articolo sostitutivo:

« Ogni azienda industriale, commerciale, agricola, del credito, dell'assicurazione, dello Stato e degli altri enti pubblici, dovrà comprendere in permanenza nel proprio personale un numero di apprendisti non inferiore al 10 per cento del numero degli operai adulti in essa occupati; detta percentuale potrà essere aumentata dai contratti collettivi di categoria.

Per particolari rami di produzione la percentuale predetta potrà essere ridotta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 1 e 2 ».

LIZZADRI. Ritiriamo l'emendamento. Siamo però contrari alla soppressione proposta dall'onorevole Sabatini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Sabatini.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Palenzona.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso, con la lieve modifica formale proposta dall'onorevole Palenzona, testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

« Qualora nell'ambito di categorie professionali sussista esuberanza di lavoratori qualificati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della industria e del commercio, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 1 e la commissione provinciale di cui all'articolo 2,

può escludere, per l'assunzione degli apprendisti, i benefici di cui all'articolo 29 ».

Da parte dell'onorevole Sabatini, così come da parte degli onorevoli Santi, Di Vittorio, Noce e Lizzadri si propone di sopprimere l'articolo. Poiché non vi sono altri emendamenti, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 14, quindi, è soppresso.

Passiamo all'articolo 15:

« L'ispettorato del lavoro può vietare l'assunzione ed il mantenimento in servizio degli apprendisti, quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità all'insegnamento o quando il medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge.

Parimenti l'ispettorato del lavoro sentita la commissione provinciale dell'apprendistato può stabilire per ogni impresa il numero massimo degli apprendisti che possono essere assunti o mantenuti in servizio in relazione alle possibilità didattiche inerenti alla organizzazione dell'impresa.

Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro è dato ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che decide su parere della commissione centrale di cui all'articolo 1 ».

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Sabatini il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« L'Ispettorato del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali o degli enti predisposti all'organizzazione ed al controllo dell'addestramento professionale, può vietare l'assunzione e il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità all'insegnamento o quando il medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge ».

Gli onorevoli Noce e Maglietta hanno presentato il seguente altro emendamento sostitutivo del primo comma:

« L'Ispettorato del lavoro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, può vietare l'assunzione e il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro sia incorso in condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la morale familiare, o quando il medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge ».

Gli stessi colleghi hanno inoltre presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

Come relatore non avrei nulla in contrario a che l'emendamento Sabatini sostituisse integralmente il primo comma dell'articolo.

LIZZADRI. Ritiriamo il nostro emendamento e ci associamo alla proposta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in sostituzione del primo comma dell'articolo, l'emendamento Sabatini.

(*È approvato*).

Per coordinamento con gli altri articoli, mi sembra necessario che, in questo primo comma, dopo le parole « addestramento professionale », si dica: « e sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2 ».

Pongo in votazione questo mio emendamento.

(*È approvato*).

Il primo comma rimane, pertanto, così formulato:

« L'Ispettorato del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali o degli enti predisposti all'organizzazione ed al controllo dell'addestramento professionale e sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2, può vietare l'assunzione e il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità all'insegnamento o quando il medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge ».

L'emendamento soppressivo del secondo comma sembra non abbia più ragione di essere.

LIZZADRI. D'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16, il cui testo, coordinato con gli articoli 4 e 8 che già abbiamo approvati, è il seguente:

« Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'apprendista la retribuzione stabilita dal contratto collettivo di lavoro e dalle convenzioni. La retribuzione dovrà essere gradualmente crescente anche in rapporto all'anzianità di servizio.

Le imprese artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro assunzione, quando sia ne-

cessario, per il loro addestramento professionale, una particolare capacità tecnica ».

A proposito di questo articolo esiste un grosso problema, avvertito da quanti, come me, hanno condotto l'inchiesta sulla disoccupazione.

Questo problema è stato avvertito dai datori di lavoro, e, sopratutto, dagli artigiani. Si tratta della disposizione che considera gli scatti di promozione solo in base al requisito tempo, cioè all'anzianità. È per questo che nel testo di cui vi ho dato ora lettura abbiamo creduto di inserire un « anche », intendendo cioè che il requisito della anzianità non debba essere il solo: « dovrà essere gradualmente crescente *anche* in rapporto all'anzianità di servizio ».

I colleghi Di Vittorio, Lizzadri e Maglietta hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« La retribuzione iniziale dell'apprendista non potrà essere inferiore al 30 per cento della paga base dell'operaio qualificato. L'apprendista godrà di scatti semestrali sino a raggiungere una paga non inferiore al 70 per cento della paga base dell'operaio qualificato, oltre gli altri elementi di retribuzione nella misura stabilita nei contratti di lavoro. Nei contratti collettivi di lavoro i predetti limiti del 30 per cento e del 70 per cento possono essere rispettivamente fissati in misura più elevata; in ogni caso restano salve, a favore dell'apprendista, le condizioni di miglior favore già raggiunte ».

LIZZADRI. Onorevole Presidente, al nostro congresso ci siamo soffermati a lungo su questo problema: il nostro emendamento si può, di fatto, considerare superato dalle nostre stesse deliberazioni. Pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'articolo 16 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 17:

« Sono vietate le retribuzioni a cottimo ed in genere ad incentivo.

È ammessa la erogazione di premi ai più meritevoli. Detti premi non debbono però in alcun modo essere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista ».

I colleghi Santi, Di Vittorio e Noce hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Oltre le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente è ammessa la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Detti premi non devono però in alcun modo essere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista ».

Noi possiamo, credo, senz'altro accettare questo emendamento. Poiché sul primo comma non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Di Vittorio e altri sostitutivo del secondo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 17 rimane, pertanto, così formulato:

« Sono vietate le retribuzioni a cottimo ed in genere ad incentivo.

Oltre le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente è ammessa la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Detti premi non devono però in alcun modo essere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista ».

Passiamo all'articolo 18:

« La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico deve avere il fine di fare acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro a cui deve essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare deve avere lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

Per coloro che non sono in possesso del certificato di compimento della quinta classe elementare, l'insegnamento complementare deve comprendere l'integrazione necessaria ad acquisire l'istruzione scolastica occorrente al compito stesso.

I programmi di insegnamento sono stabiliti ed approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in rapporto alla natura delle attività cui è indirizzato l'apprendistato ».

Gli onorevoli Maglietta, Noce e Lizzadri propongono la soppressione dell'ultimo comma.

LIZZADRI. La ragione è che si intende di far intervenire, per una maggior garanzia, la commissione provinciale nella fase di de-

terminazione. Noi vorremmo che vi sia un programma unico.

PRESIDENTE. Il problema grave è quello dell'istruzione; ma poiché questa legge passerà prima della riforma della scuola, noi avremo già precostituita una garanzia.

MAGLIETTA. Non si potrebbe aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole « i programmi di insegnamento », le parole: « sentiti gli enti » ?

PRESIDENTE. Questo sì. Io direi: « sentita la commissione centrale ».

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Stavo per proporre anch'io questo emendamento: altrimenti avremmo dei programmi avulsi dalla realtà.

PRESIDENTE. L'emendamento Maglietta, all'ultimo comma dell'articolo potrebbe, allora, essere così formulato: « I programmi di insegnamento, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 1, sono stabiliti ecc.. ».

Si intende che, approvandolo, l'emendamento soppressivo dell'intero comma, non ha più ragione di essere.

LIZZADRI. Si intende.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maglietta di cui ho, testè, enunciato la formulazione.

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 18, con la modificazione relativa all'emendamento Maglietta che la Commissione ha accettato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19:

« L'addestramento pratico nelle medie aziende deve svolgersi, per quanto possibile, in locali distinti da quelli destinati alla produzione. Tale separazione è obbligatoria per le grandi aziende.

E considerata grande azienda quella che occupa almeno mille lavoratori.

Per determinati settori, in relazione alle caratteristiche della produzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare deroghe. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'ispettorato del lavoro quando riguardi singole aziende.

Nelle aziende in cui l'addestramento pratico si effettua in locali separati da quelli di lavoro, gli apprendisti, nella fase finale dell'apprendistato, possono tuttavia essere immessi nei normali locali di lavoro ove ciò sia necessario o utile per il completamento della loro preparazione professionale.

Nella piccola azienda, nell'azienda artigiana e nella bottega-scuola, l'addestramento pratico si svolge sotto la direzione del titolare, che partecipa direttamente al lavoro ed esercita la funzione di « maestro » nei confronti dei colloboratori e degli apprendisti ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento parzialmente sostitutivo del terzo comma dagli onorevoli Noce e Maglietta:

« *Al terzo comma, dopo le parole:* Ministro del lavoro e previdenza sociale, *sostituire le altre con le seguenti:* su conforme parere della commissione di cui all'articolo 1, può autorizzare deroghe. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'ispettorato del lavoro, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 2, quando riguardi singole aziende ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Nell'ultimo comma è affrontato il problema della qualifica di « maestro ». Ritengo sia giusto dare almeno questo riconoscimento a tali artigiani.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. È un'antica qualifica: l'hanno avuta sempre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20:

« Il datore di lavoro ha l'obbligo di curare e far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista. Questi può essere adibito soltanto a lavori adeguati alla sua capacità fisica ed attinenti alla specialità professionale costituente oggetto dell'apprendistato.

L'apprendista non può essere occupato in lavori di manovalanza ».

Il contenuto di questo articolo, avendo accettato all'articolo 3 l'emendamento Sabatini, è già stato trasfuso in quell'articolo. Pertanto l'articolo 20 deve essere soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 21:

« L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è autorizzato e disciplinato dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. L'insegnamento medesimo può essere affidato a enti specializ-

zati riconosciuti con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

La frequenza dei corsi per l'insegnamento complementare degli apprendisti è gratuita. In essi, gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e i Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio possono sovvenzionare o finanziare le iniziative tendenti all'esercizio di tale attività.

Il datore di lavoro deve accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.

L'azienda che dimostri di essere in grado di provvedere direttamente, e che in effetti provveda, ad impartire il prescritto insegnamento complementare ai propri apprendisti, può essere dispensata dall'obbligo di accordare ai medesimi i permessi occorrenti per l'insegnamento complementare stesso ».

Su questo articolo è stato presentato dagli onorevoli Grazia e Zanfagnini il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole:* enti specializzati, *aggiungere le parole:* compresi i consorzi di cooperative ».

Mi sembra che questo emendamento sia pericoloso.

Vi è poi l'emendamento Santi, Di Vittorio, Maglietta e Noce:

« *Al primo comma, dopo le parole*: degli apprendisti è, *sostituire le altre con le seguenti*: affidata all'E. N. A. P. L. I. di cui al successivo articolo 36 il quale lo esercita direttamente o a mezzo di enti e istituzioni specializzate. L'Attività di detti enti e istituzioni è sottoposta al controllo dell'E. N. A. P. L. I. che coordina e controlla anche l'insegnamento complementare prestato agli apprendisti direttamente nelle aziende ».

« *Sopprimere il terzo comma* ».

Ritorna qui la questione dell'E.N.A.P.L.I. che era ieri rimasta abbandonata. Allo scopo di limitare la presente proposta al solo problema dell'apprendistato e non introdurre problemi che aggravino la discussione, ritengo si possa accettare il punto di vista dell'onorevole Storchi e sopprimere ogni riferimento all'E. N. A. P. L. I.

Prego pertanto i presentatori di questo emendamento di non insistervi.

MAGLIETTA. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che la questione dell'E. N. A. P. L. I., ieri accantonata, viene risolta accettandosi la soppressione di ogni riferimento al riguardo. Le parole accantonate sono, pertanto, soppresse.

Pongo in votazione l'emendamento Grazia e Zanfagnini, che – come relatore – ritengo non si possa accettare.

(*Non è approvato*).

Rimane il testo dell'articolo 21, di cui già ho dato lettura e sul quale non vi sono ulteriori osservazioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

« La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria.

Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sull'andamento di tale obbligo ».

Su questo articolo non vi sono emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23:

« L'azienda artigiana che svolge attività prevalentemente rivolta alla formazione professionale di apprendisti, e che nell'esercizio di tale attività abbia acquistato speciali benemerenze, può essere riconosciuta come bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, tenuto conto, oltre che delle speciali doti di capacità professionale e didattica del suo titolare, dell'attrezzatura dell'azienda e delle sue caratteristiche tecniche e ambientali.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare.

Il riconoscimento è revocato quando venga a mancare qualcuno dei requisiti essenziali richiesti per la sua concessione ».

Su quest'articolo gli onorevoli Lizzadri, Venegoni e Maglietta hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, dopo le parole:* Il Ministro per l'industria e commercio, *sostituire le altre con le seguenti:* su conforme proposta della commissione di cui all'articolo 1, tenuto conto del parere delle commissioni provinciali

di cui all'articolo 2, della esperienza professionale e didattica del suo titolare, della attrezzatura dell'azienda e delle sue caratteristiche tecniche e ambientali ».

Non ho nulla in contrario a questo emendamento, salvo una formulazione in sede di coordinamento.

MORELLI. Una volta che non si stabilisce un obbligo, ma c'è il parere della commissione centrale e delle commissioni provinciali, mi pare che si possa risolvere ogni questione.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io ho delle preoccupazioni di carattere obbiettivo. Se non vi fosse il conforme parere, la questione verrebbe risollevata. Comunque, possiamo passare l'emendamento e poi sentire che cosa ne pensano gli artigiani e il Ministro dell'industria.

LIZZADRI. Nessuno farà la scuola se ritiene di non doverla fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lizzadri.

(*È approvato*).

L'articolo 23 rimane, dunque, così formulato:

« L'azienda artigiana che svolge attività prevalentemente rivolta alla formazione professionale di apprendisti, e che nell'esercizio di tale attività abbia acquistato speciali benemerenze, può essere riconosciuta come bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, su conforme proposta della commissione di cui all'articolo 1, tenuto conto del parere della commissione provinciale di cui all'articolo 2, della attrezzatura dell'azienda, delle sue caratteristiche tecniche e ambientali e della esperienza professionale e didattica del suo titolare.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare.

Il riconoscimento è revocato quando venga a mancare qualcuno dei requisiti essenziali richiamati per la sua concessione ».

L'onorevole Moro Gerolamo Lino ha presentato un emendamento per la soppressione dell'intero articolo 23. Come relatore non ritengo che questo emendamento possa essere accolto.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo emendato di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria e commercio possono concedere ai titolari di botteghe-scuola riconosciute contributi per la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli ».

Anche per questo articolo l'onorevole Moro Gerolamo Lino ha presentato emendamento soppressivo. Poiché vi sono altri emendamenti, pongo prima in votazione la proposta di soppressione integrale.

(*Non è approvata*).

Gli onorevoli Lizzadri, Noce Teresa e Maglietta hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: possono concedere, *aggiungere*: su proposta delle commissioni provinciali di cui all'articolo 2 ».

Mi sembra che l'emendamento si possa accogliere.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25:

« È istituito il titolo di maestro d'arte.

Esso è conferito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, e comporta l'iscrizione in apposito albo tenuto presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione nei modi che saranno determinati nel regolamento.

Per conseguire il titolo di maestro artigiano è necessario:

a) avere da più di cinque anni professionalmente esercitato, prevalentemente con il proprio lavoro, e con l'ausilio normale di non più di cinque lavoratori dipendenti, un'attività produttiva organizzata.

Nel numero dei dipendenti non si comprendono i parenti e gli affini entro il terzo

grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

b) avere compiuto il venticinquesimo anno di età;

c) non avere subìto condanne per delitti o per reati contro il buon costume o non essere stato privato dei diritti civili;

d) avere capacità didattiche, dimostrate da precedente adeguato addestramento professionale di lavoratori;

e) esercire un'azienda che per la sua organizzazione sia adatta all'addestramento ».

Anche di questo articolo l'onorevole Moro Gerolamo Lino propone la soppressione. Mi sembra che abbia ragione, perché qui entriamo nella disciplina dell'artigianato, dove non abbiamo diritto di interferire. Anche gli onorevoli Lizzadri e Di Vittorio propongono la soppressione dell'articolo.

Pongo, quindi, in votazione la soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 26:

« Quando l'insegnamento complementare è graduato in più corsi, ai successivi al primo si accede con esame di promozione dal precedente.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono gli esami di idoneità all'esercizio del mestiere oggetto dell'apprendistato.

Agli esami di promozione o di idoneità presiedono apposite commissioni giudicatrici costituite nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Gli attestati ed i certificati di idoneità, di profitto e di frequenza costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione alle mansioni proprie del mestiere oggetto dell'apprendistato. Essi costituiscono altresì titolo per la iscrizione nelle liste di collocamento ».

Non essendovi alcun emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

« Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante l'esame di idoneità e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore »

Non essendovi alcun emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28:

« È costituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione speciale affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo » nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) Una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulla disponibilità della gestione speciale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1°) al sovvenzionamento e al finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2°) alla erogazione, in via straordinaria, di contributi alla bottega-scuola che mostri di non avere sufficienti mezzi per provvedere alla formazione professionale di apprendisti;

3°) alle spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

4°) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e addestramento professionale ».

Su questo articolo gli onorevoli Santi, Noce, Maglietta e Di Vittorio hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Al secondo comma, abolire la lettera* d ».

« *Al terzo comma, aggiungere al n. 1:* intraprese direttamente dall'E.N.A.P.L.I. o in accordo con esso ».

« *Al n. 2, premettere le parole:* su proposta delle commissioni di cui all'articolo 2 ».

« *Al n. 3, sostituirlo con il seguente:*

« Alle spese comunque connesse con gli studi e le ricerche per lo sviluppo e il perfezionamento della formazione professionale dei lavoratori ».

« *Al n. 4 aggiungere:* istituiti direttamente dall'E. N. A. P. L. I. o in accordo con esso ».

Gli emendamenti relativi all'E.N.A.P.L.I., per la decisione già presa, sono preclusi. Rimangono: la proposta soppressiva della lettera *d*), e gli emendamenti ai numeri 2 e 3.

Non vedo perché si dovrebbe sopprimere la lettera *d*). Proporrei di chiarire il testo aggiungendo *dopo le parole:* « i contributi stabiliti », *le parole:* « a favore del Fondo ».

Se sono d'accordo, pregherei gli onorevoli Maglietta e Noce di non insistere.

MAGLIETTA. Non insistiamo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora, la lettera *d*) potrebbe essere così formulata: « i contributi stabiliti a favore del « Fondo » dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi ».

Pongo in votazione questa nuova formulazione.

(*È approvata*).

Al numero 2) gli onorevoli Santi ed altri propongono di premettere le parole: « su proposta delle commissioni di cui all'articolo 2 ».

Io penso che sia meglio dire: « sentito il parere della commissione di cui all'articolo 1 », e porre questo inciso non nel solo n. 2, ma nel periodo che è premessa di tutti e quattro i numeri del comma, e precisamente dopo le parole: « gestione speciale ».

LIZZADRI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, se non vi sono osservazioni, quest'ultima proposta.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

« Per gli apprendisti, con o senza retribuzione, l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è limitata alle seguenti forme assicurative e previdenziali con le modalità di cui agli articoli successivi:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assegni familiari ».

Gli onorevoli Grazia e Zanfagnini hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Gli apprendisti sono soggetti alle assicurazioni sociali previste dalle leggi in vigore anche quando prestano attività lavorativa senza retribuzione, con contributi a carico dello Stato ».

Gli onorevoli Noce, Maglietta, Lizzadri e Santi hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Gli apprendisti sono soggetti alle assicurazioni sociali previste dalle leggi in vigore anche quando prestano attività lavorativa senza retribuzione ».

Gli onorevoli Sullo, Storchi, Zaccagnini, Repossi, Cappugi e Federici hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Per gli apprendisti, con o senza retribuzione, l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria è limitata alle seguenti forme assicurative e previdenziali:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro le malattie ».

BIASUTTI. Non si può accettare l'emendamento Grazia-Zanfagnini, poiché verremmo a bloccare la legge dato che dovrebbe essere inviato alla IV Commissione per il parere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grazia.

(*Non è approvato*).

LIZZADRI. Dichiaro che ritiriamo il nostro emendamento.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Al primo comma, invece delle parole: « Con o senza retribuzione », proporrei di dire: « in ogni caso ».

PRESIDENTE. Io proporrei, invece, di sostituire alle parole « con o senza retribuzione » le parole dell'emendamento Noce, Ma-

glietta, Lizzadri e Santi: «anche quando prestano attività lavorativa senza retribuzione ».

LIZZADRI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta.

(*È approvata*).

Rimane l'emendamento Sullo, che in sostanza è analogo al testo ma sopprime la lettera *d*).

Preferisco come testo quello testè approvato. Non sono invece contrario alla soppressione della lettera *d*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della lettera *d*).

(*È approvato*).

L'articolo 29 rimane, pertanto, così formulato:

« Per gli apprendisti, anche quando prestano attività lavorativa senza retribuzione, l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è limitata alle seguenti forme assicurative e previdenziali con le modalità di cui agli articoli successivi:

a) assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro le malattie ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

« I contributi dovuti dai datori di lavoro nei confronti degli apprendisti per le forme assicurative e previdenziali di cui al precedente articolo, sono calcolati sulla base di un salario convenzionale di lire 400 giornaliere ragguagliabili a settimana, quindicina, quattordicina o mese secondo il rapporto rispettivamente di 1 a 6, 1 a 12, 1 a 13, 1 a 26.

La misura del salario convenzionale di cui al precedente comma, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, invertire l'ordine delle parole:* quindicina e quattordicina ».

PALENZONA.

« *Al primo comma, sostituire le parole:* per le forme assicurative e previdenziali di cui al precedente articolo *con le seguenti:* per tutte le forme assicurative e previdenziali; *e aggiungere le seguenti:* Il salario minimo previdenziale è fissato in lire 400 giornaliere ».

NOCE, DI VITTORIO, LIZZADRI.

« *Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

« Il salario convenzionale serve solo a commisurare i contributi, mentre per la misura delle prestazioni devesi tener conto del salario reale quando questo sia superiore ».

GRAZIA, ZANFAGNINI.

« *Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo per ciascuna giornata lavorativa e per apprendista pari a:

a) lire 9, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) lire 7, per l'assicurazione contro la tubercolosi;

c) lire 10, per l'assicurazione contro le malattie ».

SULLO, STORCHI, ZACCAGNINI, REPOSSI CAPPUGI, FEDERICI AGAMBEN MARIA.

Ritengo che l'emendamento Palenzona possa essere accolto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Proporrei di ridurre le lire 400 previste dal primo comma, a lire 300.

LIZZADRI. Si potrebbe fare 350.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Perché i colleghi abbiano un'idea di quelle che sono le conseguenze di questo emendamento voglio ricordare che un onere giornaliero riferito a 300 lire vuol dire 12 lire per le malattie, 9 lire per la tubercolosi e 7 per gli infortuni: in totale 28 lire giornaliere, che, moltiplicate per 25 giornate mensili, danno 700 lire mensili, contro un onere, sulla base dell'applicazione di tutta la legge, così come si pensava di dover applicare, di 3.400 lire. Quindi da 3.400 i contributi si riducono a 700 lire mensili, salvando d'altra parte l'essenziale.

Ecco il perché della mia proposta.

LIZZADRI. Sono d'accordo col Sottosegretario sulla fissazione delle 300 lire come

salario convenzionale. Però, domando, non sarebbe meglio far pagare 900 lire anziché 700, purché si sapesse ben chiaro che ogni mese di lavoro l'artigiano deve sborsare solo 900 lire per contributi sociali? Ritiriamo, comunque, il nostro emendamento, ma insistiamo per l'approvazione dell'emendamento Grazia-Zanfagnini.

Per questo emendamento devo, però, osservare che vi sono alla fine delle parole veramente pleonastiche: « quando questo sia superiore ».

Proporrei la soppressione di queste parole.

BERSANI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'importante è di essere d'accordo sulla cifra del salario convenzionale e sull'indice. Poi sistemeremo.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento Sullo ed altri, di cui già è stata data lettura.

Mi sembra che da sostitutivo questo emendamento possa divenire aggiuntivo e venir coordinato come ultimo comma dell'articolo 30. L'onorevole Sottosegretario dovrà però studiare le cifre e fornire quindi un testo coordinato.

Pongo dunque in votazione l'emendamento Grazia, con la soppressione delle parole: « quando questo sia superiore ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Sullo, con la riserva espressa.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti approvati, con riserva di migliore formulazione in sede di coordinamento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31:

« Per la corresponsione degli assegni familiari agli apprendisti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può tenere, in seno a ciascuna delle categorie professionali della Cassa unica degli assegni familiari stessi, una distinta contabilità al fine di accertare le risultanze contabili ».

Per questo articolo gli onorevoli Sullo, Storchi ed altri hanno proposto la soppressione. Avendo all'articolo 29 soppressa la lettera *d*) non possiamo che essere d'accordo.

Pongo quindi in votazione la soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 32:

« La misura del contributo dovuto per gli assegni familiari agli apprendisti di cui alla presente legge è stabilita nella misura del 10 per cento da calcolare sul salario convenzionale indicato all'articolo 28.

La misura di detto contributo può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ».

Anche qui per le stesse ragioni, gli onorevoli Sullo, Storchi ed altri hanno presentato emendamento soppressivo.

Metto in votazione la soppressione dell'articolo 32.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 33:

« Per ottenere le prestazioni loro spettanti, gli apprendisti sono tenuti a presentare ai competenti istituti assicuratori, unitamente alla documentazione richiesta dalle disposizioni vigenti, un certificato di frequenza dei corsi di insegnamento complementare, vistato dal capo del circolo dell'ispettorato del lavoro competente per territorio ».

Per questo articolo hanno presentato emendamenti soppressivi l'onorevole Grazia, gli onorevoli Noce, Lizzadri e Maglietta, e gli onorevoli Sullo, Storchi, Zaccagnini, Repossi, Cappugi e Federici Maria.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 33.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 34, che, per errori di stampa, rilevati dal collega Palenzona e da me, va così modificato:

« I datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti:

a) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista assunto in età inferiore ai 14 anni, in contravvenzione al primo comma dell'articolo 4;

b) con ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 5;

c) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista non assunto in contravvenzione al decreto ministeriale previsto dall'articolo 13;

d) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista adibito a lavori vietati dall'articolo 20.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro del massimo dell'ammenda stabilita, prefiggendo il termine per effettuare il pagamento ».

Questo articolo, essendo stato soppresso l'articolo 20, va coordinato, spostandosi la lettera *d*) al posto della *a*) e sostituendo alle parole « articolo 20 » della attuale lettera *d*) le parole: «articolo 3» salvo miglior coordinamento formale.

Gli onorevoli Noce, Maglietta, e Lizzadri hanno presentato questo emendamento:

« *Al primo comma:*

lettera a), *sostituire alle parole:* da lire 500 a lire 3.000 *le seguenti:* da lire 5.000 a lire 50.000;

lettera b), *sostituire alle parole:* da lire 2.000 a lire 10.000 *le seguenti:* da lire 20.000 a lire 100.000;

lettera c), *sostituire alle parole:* da lire 1.000 a lire 5.000; *le seguenti:* da lire 5.000 a lire 50.000;

lettera d), *sostituire alle parole:* da lire 500 a lire 3.000 *le seguenti:* da lire 20.000 a lire 100.000.

MORELLI. Noi siamo d'accordo per aumentare le ammende.

PRESIDENTE. Io lascerei l'articolo come da me formulato. Perché impaurire questi artigiani?

Pregherei i colleghi di non insistere nel loro emendamento.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. La esatta applicazione della legge è affidata di più alla coscienza degli artigiani e a una rigorosa vigilanza, che non alle ammende. Pertanto, non modificherei il testo anche perchè mi domando: quando l'artigiano contravventore non potrà pagare, che cosa succederà? Gli chiuderemo la bottega o lo manderemo in galera?

LIZZADRI. Va bene, non insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo di cui ho dato lettura, salvo coordinamento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35:

« Per la inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 29 si applicano le disposizioni penali stabilite nelle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge ».

Vi è un emendamento soppressivo Noce, Lizzadri, Venegoni, e Maglietta.

MAGLIETTA. Noi chiedevamo la soppressione, perché era collegato con l'articolo 29. Allo stato delle cose, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35.

(*È approvato*).

Vi erano altri articoli, dal 36 al 43, da me predisposti; ma avendo noi approvato il criterio di sopprimere ogni accenno all'E. N. A. P. L. I., si devono intendere decaduti, e quindi, come proponente, li ritiro.

Abbiamo così completato l'esame della legge sull'apprendistato. Nella giornata di oggi provvederò al coordinamento e nella seduta di domani potremo senz'altro votare il testo definitivo.

Mi sia ora consentito di dire con sodisfazione che questa legge è stata il primo frutto dell'inchiesta sulla disoccupazione: bisogna riconoscere infatti che l'inchiesta ha dato il modo di studiare il problema dell'apprendistato e giungere ad una sua regolamentazione.

A conclusione della discussione odierna esamineremo alcuni ordini del giorno pervenutimi durante la discussione di questa legge.

Vi è un primo ordine del giorno a firma Fassina, Repossi, Concetti. Storchi, Lizzadri, Maglietta, Sacchetti, Morelli, Coppa che dice:

« La XI Commissione del Lavoro nel votare la legge dell'apprendistato che conferma il divieto di assunzione degli apprendisti al disotto dei 14 anni;

invita il Governo a voler completare in ogni centro l'attrezzatura scolastica post-elementare con l'istituzione di corsi di avviamento professionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Un altro ordine del giorno è stato presentato dagli onorevoli Morelli, Federici, Maglietta, Sacchetti, Lombardi Carlo e Colleoni:

« L'XI Commissione del lavoro e della previdenza sociale, nell'esaminare la legge per l'apprendistato, invita il Governo, in sede di emanazione delle norme applicative della legge, a tener presenti i seguenti criteri

preferenziali nell'assunzione dei giovani lavoratori:

a) per i giovani che hanno già compiuto utilmente una parte di apprendistato;

b) per i giovani che hanno conseguito particolari titoli di studio professionale;

c) per gli orfani;

d) per i figli di famiglie numerose;

e) per i giovani aventi carichi di famiglia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Abbiamo un terzo ordine del giorno a firma Federici, Carlo Lombardi, Lizzadri, Cotellessa, Maglietta, Morelli e Zaccagnini:

« L'XI Commissione del lavoro e della previdenza sociale, igiene e sanità, dall'esame del disegno di legge per la disciplina dell'apprendistato rileva ancora una volta la necessità del controllo sanitario periodico da estendere ai giovani apprendisti che, per la loro speciale predisposizione, vanno più facilmente soggetti a malattie sociali e del lavoro. Pertanto invita il Governo a voler studiare, a mezzo dei vari organi preposti all'assistenza sanitaria con mezzi idonei (visite ambulatoriali, schermografia di massa, dispensari di igiene sociale, ecc), l'attuazione pratica di una sistematica vigilanza con periodiche visite mediche ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Desidero ringraziare di nuovo i colleghi della Commissione per la collaborazione che mi hanno dato nell'approvazione di questa legge. È il miglior regalo che potevano farmi a conclusione della mia attività di Presidente della Commissione. (*Vivissimi, generali applausi*).

La seduta termina alle 12,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI